

Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2008–2011

del 20 settembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2007²,

decreta:

Art. 1

¹ È stanziato un limite di spesa di 1579,6 milioni di franchi per i sussidi d'esercizio secondo l'articolo 18 della legge del 6 ottobre 1995³ sulle scuole universitarie professionali (LSUP).

² L'importo è ripartito nel modo seguente:

2008: 370 milioni di franchi;

2009: 375 milioni di franchi;

2010: 410 milioni di franchi;

2011: 424,6 milioni di franchi.

Art. 2

Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3

Per il periodo 2008–2011 è stanziato un credito d'impegno di 125 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 18 LSUP.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2007

Consiglio nazionale, 20 settembre 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

¹ RS 101

² FF 2007 1131

³ RS 414.71

